



prot. (vedi segnatura di protocollo)

Vicenza, data della firma digitale

CONVENZIONE
finalizzata alla gestione Under 35 della Ex Centrale del Latte
a seguito di co-progettazione ex art 55 del D.Lgs. 117/2017
per il periodo ottobre 2026 – settembre 2031

tra

il **Comune di Vicenza**, con sede in Corso Palladio 98, nella persona della dott.ssa Mattea Gazzola, in qualità di Dirigente del Settore Attività Culturali, Turismo e Politiche Giovanili, denominato di seguito anche solo "Comune" o "Amministrazione procedente"

e

Illustri APS, con sede legale in Corso Palladio 176 a Vicenza, C.F. e P.IVA 03926770243, nella persona di Francesco Poroli, nato a [omissis], C.F. [omissis], residente in [omissis], in qualità di legale rappresentante dell'ente nonché come referente degli enti che hanno preso parte alla co-progettazione in oggetto, come esplicitati nelle premesse, con ruolo di raccordo tra questi ultimi e l'Amministrazione comunale, denominato di seguito anche solo "soggetto gestore"

di seguito "Parti";

Richiamati:

- Articolo 118, quarto comma, della Costituzione italiana;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i. – "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge 328/2000: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo settore" e in particolare gli articoli 55 e 56;
- Sentenza Corte Costituzionale n. 131/2020 depositata il 26 giugno 2020;
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31.03.2021, con il quale sono state dettate apposite Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni e ETS, che declinano anche operativamente le previsioni contenute negli artt. 55 e seguenti del Codice del Terzo settore;
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31.03.2021;
- Delibera Anac 27 luglio 2022 relativa alle Linee-guida n. 17 recanti "Indicazioni in materia di affidamenti di Servizi sociali";



Richiamati altresì:

- la delibera di Giunta comunale n. 13 del 29.01.2025 con cui è stata approvato il progetto “La Centrale delle idee” del Comune di Vicenza relativo allo stabile dell'ex Centrale del latte sito in via Medici 96/a a Vicenza in risposta all'*Avviso pubblico prot. n. 11/AV/2024 di ANCI per progetti comunali finalizzati alla valorizzazione e messa a disposizione della cittadinanza di spazi/immobili pubblici inutilizzati/sottoutilizzati, attraverso l'assegnazione degli stessi a giovani under 35 per l'avvio di attività innovative e sostenibili dal punto di vista economico-finanziario*. Il progetto mira alla riattivazione dello stabile come hub culturale e sociale per i giovani attraverso un processo partecipativo, con l'obiettivo principale di rafforzare le competenze delle associazioni under 35 locali favorendo la crescita di una nuova generazione di soggetti capaci di arricchire il panorama culturale cittadino, attraverso un percorso di formazione su misura per l'acquisizione di competenze per partecipare all'avviso pubblico per individuare l'ente gestore di La Centrale, organizzare eventi e gestire spazi funzionali. La prima fase del percorso ha riguardato l'analisi del contesto coinvolgendo realtà locali e cittadinanza per individuare funzioni, pubblici e bisogni dello spazio, attivandolo con utilizzi temporanei al fine di testare attività, eventi e modelli di gestione;
- la lettera pgn 53583/2025 del 01.04.2025 con cui ANCI ha comunicato al Comune di Vicenza che la proposta progettuale “La Centrale delle idee” presentata in risposta al sopracitato Avviso Pubblico è stata ammessa al co-finanziamento nazionale stanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale a valere sul Fondo Politiche Giovanili 2022;
- la Convenzione pgn 71255/2025 del 30.04.2025 stipulata tra l'Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI e il Comune di Vicenza e il conseguente avvio del progetto in data 02.05.2025, come da comunicazione inviata ad ANCI con pgn 72912/2025. L'esito conclusivo previsto è la riattivazione dello stabile come hub culturale e sociale per i giovani;
- la decisione di Giunta comunale n. 474 del 27.10.2025 che approva la open call finalizzata all'individuazione di diverse realtà cittadine per l'utilizzo temporaneo degli spazi dell'Ex Centrale del Latte nel periodo compreso tra gennaio e aprile 2026, e la conseguente determinazione dirigenziale n. 2591 del 31.10.2025, con la quale è stata approvata la pubblicazione dell'avviso “Attiva la Centrale” (gennaio-aprile 2026). L'esito del percorso legato all'open call sopra menzionata è stato fortemente positivo e ha contribuito a consolidare l'identità dell'immobile come spazio dedicato ai giovani appartenenti alla fascia d'età 14-35;

Richiamato inoltre il percorso di co-programmazione finalizzato a mettere in atto strategie e azioni necessarie a favorire e ampliare il benessere e il protagonismo delle giovani generazioni (14 – 35 anni) attraverso la creazione e la valorizzazione di spazi di aggregazione nel territorio del Comune di Vicenza;

L'attività di co-programmazione, per il perseguimento della finalità prevista dall'Avviso pubblico, ha definito alcuni specifici obiettivi:

- l'analisi e l'emersione dei bisogni di giovani e giovani adulti (14-35 anni) attraverso la promozione dell'ascolto attivo;
- la definizione di azioni e strategie tese a favorire il benessere di giovani e giovani adulti favorendone la partecipazione e il protagonismo;
- l'individuazione, la valorizzazione e la creazione di spazi aggregativi nel territorio del Comune di Vicenza.



Premesso che:

- con delibera di Giunta comunale n. 70/2026 è stato dato indirizzo di attivare una procedura comparativa e successiva co-progettazione ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017, finalizzata all'individuazione del soggetto (o raggruppamento di più soggetti) gestore under 35 della Ex Centrale del Latte di Vicenza e alla definizione condivisa del progetto definitivo di gestione dello spazio, in coerenza con la sua vocazione culturale e sociale e con gli indirizzi espressi dall'Amministrazione;
- con determinazione dirigenziale n. 949 del 17.04.2026 è stato approvato l'Avviso pubblico, con i relativi allegati, per presentare manifestazione di interesse a partecipare alla procedura ad evidenza pubblica di coprogettazione, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017, finalizzata all'individuazione del soggetto o dei soggetti gestori Under35 della Ex Centrale del Latte di Vicenza – ora “La Centrale” – con lo scopo di riattivare lo stabile quale hub culturale e sociale per i giovani, nonché alla gestione dello stesso per i prossimi 5 anni;
- detto Avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, in data 17.04.2026;
- con determinazione dirigenziale n. 1504 del 10.06.2026 il suddetto avviso è stato integrato introducendo un ulteriore articolo allo stesso rubricato art. 19 – MISURAZIONE DI IMPATTO SOCIALE, con il quale si è inteso dare applicazione a indicatori dell'impatto sociale del progetto di gestione dello spazio oggetto di Convenzione, finalizzati alla valutazione di impatto integrata della gestione complessiva dello spazio e delle funzioni di La Centrale. Detta integrazione non ha comportato modifiche a condizioni, requisiti, criteri e modalità di partecipazione previste nell'Avviso pubblico approvato con determina n. 949 del 17.04.2026, rimasti immutati e pienamente efficaci;
- con determinazione n. 1847 del 08.07.2026 è stato approvato l'elenco dei soggetti ammessi ai tavoli di co-progettazione relativi al sopra menzionato Avviso, quali soggetti idonei a collaborare con il Comune di Vicenza in modo condiviso e nel rispetto dell'evidenza pubblica funzionale all'attuazione dei documenti progettuali preliminari di massima posti a base della procedura medesima, di seguito individuati:
 - **Associazione Veneto Art Gallery** – con sede legale in via Monte Grappa 4 – 36056 Tezze sul Brenta (VI) – C.F. 91057050246 (istanza pgn 108000/2026)
 - **Illustri APS** – con sede legale in Corso Palladio 176 – 36100 Vicenza – C.F. e P.IVA 03926770243 (istanza pgn 108302/2026)
 - **APS Dialog** – con sede legale in via Vaccari 107 – 36100 Vicenza – C.F. 95142060243 (istanza pgn 115100/2026)
 - **Comuda APS** – con sede legale in strada del Pasubio 205V – 36100 Vicenza – C.F. 95160380242 (istanza pgn 108306/2026)
 - **Cicletica APS** – con sede legale in Via F.Corradini 34 – 36100 Vicenza – C.F. 95110700242 (istanza pgn 108456/2026)
 - **Bucce Studio Società Cooperativa Impresa Sociale** – con sede legale in Corso Palladio 176 – 36100 Vicenza – C.F. 04557620244 (istanza pgn 108308/2026)
- con verbale del tavolo di co-progettazione del 27 agosto 2026, registrato a protocollo dell'ente con pgn 159955/2026, si è preso atto dell'uscita dal percorso di co-progettazione della realtà Veneto Art Gallery. Il tavolo di co-progettazione è pertanto proseguito con le seguenti realtà:
 - **Illustri APS**
 - **APS Dialog**
 - **Comuda APS**



- **Cicletica APS**
- **Bucce Studio Società Cooperativa Impresa Sociale**

Considerato che:

- il D.Lgs. 117/2017, recante il “Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della Legge 6 Giugno 2016, n. 106” riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, salvaguardandone la spontaneità e autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- l'art. 55 del medesimo Codice del Terzo settore prevede il coinvolgimento degli enti del Terzo settore attraverso forme quali la co-progettazione per la realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti;
- con sentenza n. 131/2020 la Corte Costituzionale legittima pienamente gli strumenti del citato art. 55, come la co-progettazione, quale modello che non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico. Questo al fine di promuovere un'ampia sinergia tra attori diversi per definire insieme un complesso di interventi tra loro integrati e sinergici da sostenere destinando allo scopo, sempre sulla base di un processo condiviso, risorse dell'amministrazione e risorse che tale gruppo individua sia internamente che esternamente;

Precisato che la co-progettazione non è riconducibile all'appalto o alla concessione di servizi e agli affidamenti in genere, ma alla logica dell'accordo procedimentale, destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra ente procedente e soggetto selezionato. Pertanto, il presente atto non assume le caratteristiche del contratto d'appalto, trattandosi di attività a fini pubblici sociali che comporta il rimborso delle spese sostenute e non il pagamento di corrispettivi;

Atteso che attraverso che l'accordo di collaborazione, da stipularsi in forma di convenzione ex art. 56 del Codice del Terzo settore, vengono definite le modalità di realizzazione dell'intervento oggetto di co-progettazione in relazione ai reciproci rapporti;

Richiamato il progetto definitivo elaborato in sede di tavoli di co-progettazione;

Ritenuto di procedere con la sottoscrizione della presente Convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE



Sommario

Sezione I – Quadro generale

- Art. 1 – Oggetto, finalità e definizioni
- Art. 2 – Principi della co.progettazione e buona fede
- Art. 3 – Durata, decorrenza ed efficacia

Sezione II – L'immobile

- Art. 4 – Immobile, spazi e dotazioni
 - Art. 4.1 – Messa a disposizione e consegna dell'immobile
 - Art. 4.2 – Beni e dotazioni
 - Art. 4.3 – Beni acquisiti con risorse proprie o finanziamenti di terzi
 - Art. 4.4 – Interventi, installazioni e migliorie non rimovibili
 - Art. 4.5 – Cessazione anticipata e tutela degli investimenti
- Art. 5 – Manutenzione, modifiche e migliorie all'immobile
 - Art. 5.1 – Interventi urgenti e indifferibili
- Art. 6 – Utenze

Sezione III – La gestione

- Art. 7 – Progetto e programma di attività
- Art. 8 – Impegni del soggetto gestore
 - Art. 8.1 – Attività direttamente organizzate o coprodotte dal soggetto gestore
 - Art. 8.2 – Attività autonomamente organizzate da soggetti terzi
- Art. 9 – Impegni del Comune
 - Art. 9.1 – Funzioni di indirizzo, monitoraggio, controllo e vigilanza
- Art. 10 – Apertura, presidio e utilizzo degli spazi
 - Art. 10.1 – Regolamento per l'utilizzo e la concessione degli spazi
 - Art. 10.2 – Utilizzi riservati all'Amministrazione
- Art. 11 – Governance e modalità di lavoro condivise
 - Art. 11.1 – Cabina di Regia
 - Art. 11.2 – Tavolo di Lavoro
 - Art. 11.3 – Direzione Operativa
- Art. 12 – Gestione del punto di somministrazione di alimenti e bevande
- Art. 13 – Monitoraggio e valutazione di impatto sociale

Sezione IV – Le risorse economiche

- Art. 14 – Risorse economiche, contributo comunale e sostenibilità della gestione
 - Art. 14.1 – Contributo e compartecipazione del soggetto gestore e dei partner di progetto
 - Art. 14.2 – Entrate proprie generate dalla gestione
 - Art. 14.3 – Autonomia delle entrate proprie rispetto al contributo comunale
 - Art. 14.4 – Destinazione delle maggiori entrate
 - Art. 14.5 – Piano economico e sua rimodulazione
 - Art. 14.6 – Rendicontazione

Sezione V – Obblighi e responsabilità

- Art. 15 – Requisito Under 35, destinazione d'uso e vincoli ANCI
- Art. 16 – Sicurezza e adempimenti autorizzativi
 - Art. 16.1 – Sicurezza, conformità dell'immobile e responsabilità connesse alle attività



- Art. 16.2 – Obblighi del soggetto gestore
- Art. 16.3 – Attività organizzate da soggetti terzi
- Art. 16.4 – Attività straordinarie e configurazioni particolari
- Art. 16.5 – Lavori e modifiche dell'immobile nel corso della Convenzione
- Art. 16.6 – Sopravvenute condizioni di non sicurezza
- Art. 16.7 – Principio di ripartizione delle responsabilità
- Art. 17 – Assicurazioni, responsabilità e danni
 - Art. 17.1 – Coperture assicurative del soggetto gestore
 - Art. 17.2 – Responsabilità del soggetto gestore
 - Art. 17.3 – Responsabilità dei partner e degli altri soggetti operanti nella Centrale
 - Art. 17.4 – responsabilità del soggetto gestore del servizio di somministrazione di alimenti e bevande
 - Art. 17.5 – Responsabilità in capo ai soggetti terzi utilizzatori degli spazi
 - Art. 17.6 – Responsabilità del Comune
 - Art. 17.7 – Sinistri e collaborazione tra le Parti
- Art. 18 – Divieto di cessione e di affidamento a terzi
- Art. 19 – Trattamento dei dati personali
- Art. 20 – Riservatezza e materiali prodotti
- Art. 21 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Sezione VI – Modifiche, patologia e chiusura

- Art. 22 – Riapertura del Tavolo di co-progettazione e atti aggiuntivi
- Art. 23 – Inadempimenti, diffida, cause non imputabili e risoluzione
 - Art. 23.1 – Contestazione e regolarizzazione
 - Art. 23.2 – Evoluzione del progetto e difformità sostanziale
 - Art. 23.3 – Cause di risoluzione
 - Art. 23.4 – Cause non imputabili, forza maggiore e indisponibilità dell'immobile
- Art. 24 – Recesso
 - Art. 24.1 – Recesso da parte del Comune
 - Art. 24.2 – Recesso da parte del soggetto gestore
 - Art. 24.3 – Effetti del recesso e obbligazioni già assunte
 - Art. 24.4. – Effetti del recesso in merito a investimenti e miglorie da parte del soggetto gestore
 - Art. 24.5 – Effetti del recesso in merito a contributi e rendicontazione
 - Art. 24.6 – Continuità e riconsegna
- Art. 25 – Riconsegna dell'immobile

Sezione VII – Disposizioni finali e di rinvio

- Art. 26 – Comunicazioni tra le Parti
- Art. 27 – Controversie
- Art. 28 – Rinvii normativi, registrazione e bollo
- Art. 29 – Allegati



Sezione I – Quadro generale

Art. 1 – Oggetto, finalità e definizioni

La presente Convenzione disciplina il rapporto di collaborazione tra il Comune e il soggetto gestore per la gestione e l'animazione della Ex Centrale del Latte di Vicenza, di seguito «La Centrale», in attuazione del progetto definitivo elaborato in sede di co-progettazione e allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 2).

La Centrale è costituita dall'immobile di proprietà comunale sito in Via G. Medici 96, Vicenza, comprensivo degli spazi interni, delle pertinenze e dello spazio verde individuati nell'Allegato 1.

La Convenzione persegue le finalità di interesse generale definite dall'Avviso e fatte proprie dal progetto definitivo, e in particolare:

- a) consolidare La Centrale quale hub culturale e sociale, spazio polifunzionale a prevalente vocazione culturale e sociale, orientato alla sperimentazione, alla produzione culturale e all'incontro tra pubblici diversi;
- b) promuovere il protagonismo e la partecipazione delle nuove generazioni, con particolare attenzione ai giovani nella fascia 18–35 anni, alle realtà giovanili del territorio, agli adolescenti, alle famiglie e al quartiere;
- c) garantire l'apertura, l'accessibilità e il presidio continuativo dello spazio, quale presidio riconoscibile e aperto alla città;
- d) favorire la collaborazione tra le realtà del territorio e il radicamento di La Centrale nella rete cittadina dei servizi e degli spazi rivolti ai giovani;
- e) perseguire la sostenibilità economica e organizzativa della gestione nel medio periodo.

La presente Convenzione non configura un rapporto di appalto né di concessione di servizi. Le risorse messe a disposizione dal Comune sono erogate a titolo di contributo, a rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, secondo quanto previsto dall'art. 56, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017 e dall'art. 14 della presente Convenzione.

Ai fini della presente Convenzione si intende per:

- a) Avviso: l'Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 949 del 17 aprile 2026, con i relativi allegati;
- b) La Centrale: l'immobile e le pertinenze di cui al comma 2, come individuati nell'Allegato 1;
- c) soggetto gestore: il soggetto individuato all'esito della procedura di cui alle premesse per la gestione complessiva dell'immobile ai sensi dell'art. 5.1 dell'Avviso, unica controparte del Comune nella presente Convenzione;
- d) Cabina di Regia: organismo di indirizzo strategico, verifica dell'andamento complessivo del progetto e confronto istituzionale di La Centrale, la cui composizione e le cui funzioni sono disciplinate dall'art. 11.1;
- e) Tavolo di Lavoro: sede ordinaria di programmazione, coordinamento e sviluppo condiviso del progetto, la cui composizione e le cui funzioni sono disciplinate dall'art. 11.2;
- f) Direzione Operativa: organismo operativo di gestione quotidiana della programmazione e degli spazi di La Centrale, la cui composizione e le cui funzioni sono disciplinate dall'art. 11.3;
- g) soggetto gestore del servizio di somministrazione di alimenti e bevande: il soggetto che, sulla base di quanto previsto all'art. 12 e del progetto definitivo di gestione, cura il servizio di



somministrazione negli orari di attività di La Centrale, quale servizio strumentale e accessorio ai fini di presidio, creazione di socialità, aggregazione e incontro;

h) progetto: il progetto definitivo di gestione e animazione di La Centrale, di cui all'Allegato 2;

i) piano economico: il piano economico del progetto, articolato per annualità, di cui all'Allegato 3;

l) tavolo di co-progettazione: la sede di confronto tra il Comune e i soggetti ammessi, riconvocabile ai sensi dell'art. 22.

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione gli allegati elencati all'art. 29.

Art. 2 – Principi della co-progettazione e buona fede

Il rapporto disciplinato dalla presente Convenzione si fonda sui principi propri della co-progettazione di cui all'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017 e, in particolare, sulla convergenza degli obiettivi tra le Parti, sull'aggregazione di risorse pubbliche e private e sul riconoscimento dell'apporto originale del soggetto gestore al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le Parti riconoscono e valorizzano:

a) l'autonomia del soggetto gestore e delle realtà che operano nella Centrale nelle diverse e plurali forme di contribuire all'interesse generale;

b) il pluralismo sociale e la partecipazione quali criteri di definizione delle politiche pubbliche, secondo logiche solidali e non competitive;

c) il carattere aperto e relazionale di La Centrale, che non è un mero contenitore fisico ma uno spazio di comunità.

Le Parti si impegnano a dare esecuzione alla presente Convenzione secondo buona fede e leale collaborazione. In particolare, ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra, tempestivamente e al momento del loro insorgere, le criticità e le problematiche che possano compromettere la qualità delle attività, determinarne l'interruzione anche temporanea o arrecare danno o disagio ai destinatari del progetto, al fine di individuare congiuntamente le soluzioni opportune.

L'obbligo di cui sopra costituisce attuazione del principio di buona fede in tutte le fasi del rapporto e opera anche con riferimento alle materie disciplinate dai successivi articoli, senza che sia necessaria ulteriore menzione.

Il Comune assicura continuità nel proprio ruolo di indirizzo e di coordinamento attivo per l'intera durata della Convenzione e si impegna, unitamente al soggetto gestore, alla ricerca di ulteriori fonti di finanziamento a sostegno di La Centrale, comprese le opportunità che prevedano il ruolo del Comune quale capofila.

Art. 3 – Durata, decorrenza ed efficacia

La presente Convenzione ha durata di cinque anni, con decorrenza dal 1 ottobre 2026 e fino al 30 settembre 2031.

L'avvio della gestione è subordinato alla redazione del verbale di consegna in contraddittorio tra le Parti e alla trasmissione al Comune delle polizze assicurative di cui all'art. 17.



È escluso il rinnovo tacito. Alla scadenza la Convenzione cessa senza necessità di disdetta e il soggetto gestore procede alla riconsegna dell'immobile secondo quanto previsto dall'art. 25, senza nulla poter pretendere dal Comune a qualsiasi titolo, salvo quanto espressamente stabilito dalla presente Convenzione.

È ammessa la proroga del termine finale per un periodo massimo di 12 mesi, esclusivamente a fronte di cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà delle Parti (art 23.7). La proroga è disposta con atto aggiuntivo sottoscritto dalle Parti ai sensi dell'art. 22 e non comporta incremento del contributo complessivo di cui all'art. 14.

La cessazione anticipata della Convenzione è disciplinata dagli artt. 23 e 24.

Sezione II – L'immobile

Art. 4 – Immobile, spazi e dotazioni

Art. 4.1 – Messa a disposizione e consegna dell'immobile

Il Comune di Vicenza mette a disposizione del soggetto gestore, a titolo gratuito e per l'intera durata della Convenzione, l'immobile denominato La Centrale, comprensivo degli spazi interni, delle pertinenze e degli spazi esterni individuati negli allegati alla presente Convenzione, per lo svolgimento delle attività previste dal progetto.

L'immobile è consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova alla data di sottoscrizione del verbale di consegna, come puntualmente descritto e documentato nel verbale stesso e nell'apposito allegato relativo allo stato dei luoghi.

Le Parti danno atto che, alla data della consegna, l'immobile presenta danni, criticità e necessità manutentive già rilevate, analiticamente individuate nell'apposito verbale di consegna redatto in contraddittorio tra le parti. La presa in consegna dell'immobile da parte del soggetto gestore non comporta accettazione né assunzione di responsabilità rispetto a tali condizioni preesistenti, né trasferimento in capo allo stesso dei relativi oneri di ripristino.

Il Comune si impegna a realizzare, per quanto di propria competenza, gli interventi di ripristino, manutenzione e sistemazione indicati nell'allegato, secondo priorità e tempistiche ivi definite o successivamente concordate tra le Parti, assicurando un costante raccordo con il soggetto gestore al fine di limitare, per quanto possibile, l'impatto dei lavori sul regolare svolgimento delle attività.

Eventuali ulteriori criticità preesistenti, non rilevabili al momento della consegna e successivamente emerse, sono tempestivamente comunicate tra le Parti e, qualora riconducibili a vetustà, vizi dell'immobile, guasti strutturali o impiantistici o comunque a cause non imputabili all'utilizzo da parte del soggetto gestore, sono trattate secondo la ripartizione delle competenze prevista dall'art. 5.

Art. 4.2 – Beni e dotazioni

Gli arredi, le attrezzature e gli altri beni mobili presenti al momento della consegna sono individuati nell'inventario allegato al verbale di consegna, con indicazione, ove necessario, del relativo stato di conservazione e funzionamento.



L'inventario è successivamente mantenuto aggiornato dal soggetto gestore e trasmesso al Comune con cadenza annuale, dando evidenza delle acquisizioni, dismissioni e variazioni intervenute. Il suo aggiornamento non costituisce modifica della Convenzione e non richiede la sottoscrizione di atti aggiuntivi.

I beni acquistati nel corso della Convenzione mediante il contributo economico del Comune e destinati stabilmente al funzionamento di La Centrale restano in dotazione allo spazio alla cessazione del rapporto, salvo diversa previsione espressamente concordata tra le Parti.

Il soggetto gestore assicura la custodia, il corretto utilizzo e l'ordinaria cura dei beni comunali affidati. Non sono imputabili al soggetto gestore deterioramenti, malfunzionamenti o necessità di sostituzione derivanti da vetustà, normale usura o condizioni preesistenti documentate al momento della consegna.

I beni in dotazione non possono essere alienati, ceduti o destinati stabilmente a soggetti terzi senza preventiva autorizzazione scritta del Comune.

Art. 4.3 – Beni acquistati con risorse proprie o finanziamenti di terzi

I beni mobili, gli arredi, le attrezzature e le dotazioni acquistati dal soggetto gestore mediante risorse proprie, sponsorizzazioni, donazioni, contributi, bandi o altre forme di finanziamento pubblico o privato rimangono di proprietà del soggetto gestore, salvo diversa disposizione prevista dalla specifica fonte di finanziamento o da accordi espressamente sottoscritti con il Comune.

Tali beni, anche qualora destinati stabilmente alle attività di La Centrale, non si intendono acquisiti al patrimonio del Comune né soggetti a riconsegna alla cessazione della Convenzione. Il soggetto gestore ne mantiene un elenco aggiornato, con indicazione, ove pertinente, della relativa fonte di finanziamento.

Alla cessazione della Convenzione, per qualsiasi causa, il soggetto gestore può rimuovere i beni di propria proprietà entro un termine congruo concordato tra le Parti e a propria cura e spese, purché la rimozione non arrechi danni all'immobile o alle relative pertinenze.

Le Parti possono in ogni caso concordare la permanenza presso La Centrale di singoli beni, definendone per iscritto modalità e condizioni.

Art. 4.4 – Interventi, installazioni e migliorie non rimovibili

Gli interventi, le installazioni e le migliorie realizzati dal soggetto gestore che comportino modifiche permanenti dell'immobile o delle pertinenze, o che non risultino ragionevolmente rimovibili senza arrecare danno all'immobile, comprometterne la funzionalità o determinare una significativa perdita di valore dell'investimento, sono soggetti alla preventiva autorizzazione scritta del Comune, secondo quanto previsto dall'art. 5.

Qualora tali interventi siano finanziati, in tutto o in parte, mediante risorse proprie del soggetto gestore o finanziamenti di soggetti terzi, l'atto di autorizzazione o apposito accordo tra le Parti definisce, prima della realizzazione dell'investimento:

- a) natura, valore e fonte di finanziamento dell'intervento;
- b) proprietà e destinazione finale delle opere o installazioni;
- c) eventuali vincoli derivanti dalla fonte di finanziamento;
- d) possibilità e condizioni di eventuale rimozione;
- e) periodo previsto di utilizzo e, ove pertinente, di ammortamento dell'investimento;
- f) regime dell'intervento alla scadenza naturale della Convenzione;
- g) disciplina applicabile in caso di cessazione anticipata della Convenzione, distinguendo le cause imputabili e non imputabili al soggetto gestore;



- h) eventuali modalità di riconoscimento, compensazione o diversa regolazione del valore residuo dell'investimento non ancora ammortizzato.

Art. 4.5 – Cessazione anticipata e tutela degli investimenti

In caso di cessazione anticipata della Convenzione per causa non imputabile al soggetto gestore, la sorte degli investimenti e delle migliorie non rimovibili realizzati con risorse proprie o finanziamenti di terzi è regolata secondo quanto preventivamente stabilito nell'atto di autorizzazione o nell'accordo relativo al singolo investimento.

Le Parti tengono conto, in particolare, dell'entità dell'investimento sostenuto, del periodo di effettivo utilizzo, dell'eventuale valore residuo non ammortizzato e dei vincoli derivanti dalla fonte di finanziamento, al fine di evitare che la cessazione anticipata determini un ingiustificato pregiudizio economico a carico del soggetto che ha sostenuto l'investimento.

Art. 5 – Manutenzione, modifiche e migliorie all'immobile

Il soggetto gestore provvede alla cura e alla manutenzione ordinaria dell'immobile e delle relative pertinenze, connesse all'utilizzo quotidiano degli spazi, nonché alla pulizia, al riordino e al decoro degli spazi interni ed esterni, assicurandone il mantenimento in condizioni adeguate alle finalità previste dalla Convenzione.

Restano in capo al Comune di Vicenza, in qualità di proprietario dell'immobile, la gestione tecnico-specialistica ed energetica dell'immobile e dei relativi impianti, la manutenzione straordinaria, nonché gli interventi che, per natura, complessità, entità, competenze professionali richieste, esigenze di sicurezza o adempimenti normativi, eccedano la manutenzione ordinaria e le attività direttamente connesse all'utilizzo quotidiano degli spazi da parte del soggetto gestore. Rientrano altresì nella competenza del Comune gli interventi resi necessari da vetustà, usura, vizi o difetti, guasti strutturali o impiantistici, eventi accidentali non imputabili al soggetto gestore e adeguamenti normativi.

La concreta ripartizione delle attività di gestione, controllo e manutenzione può essere precisata e aggiornata nel corso della Convenzione d'intesa tra le Parti, anche sulla base dei piani di manutenzione, delle caratteristiche tecniche dell'immobile e degli impianti e delle esigenze che dovessero emergere nel corso della gestione.

Con riferimento alle aree verdi comprese nelle pertinenze di La Centrale, le Parti collaborano alla loro cura e valorizzazione secondo le rispettive competenze. Il soggetto gestore contribuisce in particolare alla loro cura, attivazione e valorizzazione in relazione alle modalità di utilizzo degli spazi e alle finalità del progetto di La Centrale, anche attraverso attività, allestimenti e progettualità di carattere culturale, sociale, ambientale, educativo e partecipativo.

La ripartizione operativa delle attività relative alle aree verdi può essere definita e aggiornata d'intesa tra le Parti nel corso della Convenzione, tenendo conto delle caratteristiche e dell'evoluzione degli spazi, della natura degli interventi, delle progettualità attivate e delle risorse disponibili. Gli interventi che comportino modifiche permanenti delle aree o delle relative pertinenze restano soggetti alla preventiva autorizzazione del Comune.

Il soggetto gestore si impegna a segnalare tempestivamente al Comune guasti, anomalie o situazioni che richiedano interventi di competenza dello stesso e ad adottare, nei limiti delle proprie possibilità e responsabilità, le misure necessarie a evitare l'aggravamento del danno.



Le Parti concordano modalità e tempi di intervento proporzionati alla natura e all'urgenza della problematica, con particolare attenzione alle situazioni che possano compromettere la sicurezza, l'accessibilità, la continuità delle attività o la piena fruibilità degli spazi. Per gli interventi urgenti e indifferibili segue definizione delle modalità di attivazione.

Il soggetto gestore non può realizzare opere, modifiche strutturali o installazioni fisse sull'immobile e sulle relative pertinenze senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune. L'autorizzazione definisce, ove necessario, le modalità di realizzazione dell'intervento e il regime delle migliorie e delle installazioni alla cessazione della Convenzione, distinguendo tra interventi finanziati con risorse comunali e interventi realizzati dal soggetto gestore con risorse proprie o finanziamenti di terzi.

Il soggetto gestore garantisce infine l'accesso agli spazi ai tecnici e ai soggetti incaricati dal Comune per sopralluoghi, rilievi, verifiche e lavori, secondo modalità concordate compatibili, salvo situazioni di urgenza, con il regolare svolgimento delle attività di La Centrale.

Art. 5.1 – Interventi urgenti e indifferibili

In caso di guasti, malfunzionamenti o situazioni che possano compromettere la sicurezza delle persone, l'integrità dell'immobile, il funzionamento degli impianti o la continuità e fruibilità delle attività, il soggetto gestore provvede a darne tempestiva comunicazione al Comune, indicando, ove possibile, la natura e l'urgenza dell'intervento.

Nei casi di particolare urgenza, nei quali il mancato intervento immediato possa determinare un pericolo per persone o cose, aggravare il danno o comportare la sospensione delle attività, il soggetto gestore è autorizzato ad adottare le misure provvisorie strettamente necessarie alla messa in sicurezza e alla limitazione del danno, dandone tempestiva comunicazione al Comune.

Qualora l'urgenza non consenta di attendere l'intervento diretto del Comune, le Parti possono concordare che il soggetto gestore provveda direttamente all'esecuzione dell'intervento, con riconoscimento o rimborso da parte del Comune delle spese sostenute, purché documentate e riferite a interventi di competenza comunale.

Salvo i casi di emergenza nei quali sia necessario intervenire immediatamente per ragioni di sicurezza, l'esecuzione diretta di interventi di manutenzione straordinaria da parte del soggetto gestore è subordinata alla preventiva autorizzazione del Comune.

Qualora un guasto, un intervento manutentivo o altra causa non imputabile al soggetto gestore determini l'indisponibilità totale o parziale degli spazi, gli obblighi di apertura, presidio, programmazione e raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Convenzione sono proporzionalmente sospesi o rimodulati per il periodo e nella misura in cui l'indisponibilità incida sulla possibilità di svolgere le attività.

Qualora l'indisponibilità si protragga per un periodo significativo, Comune e soggetto gestore concordano le conseguenti rimodulazioni del programma di attività, del cronoprogramma e degli eventuali indicatori di risultato, senza che ciò costituisca inadempimento del soggetto gestore.

Art. 6 – Utenze

Per la prima e la seconda annualità della Convenzione restano a carico del Comune di Vicenza le utenze relative all'immobile, in coerenza con quanto previsto dall'art. 7 dell'Avviso.

Ai fini della presente Convenzione sono considerate utenze le forniture e i costi relativi a energia elettrica, riscaldamento e/o gas, acqua, connettività, TARI ed eventuali ulteriori canoni o servizi



tecnici connessi al funzionamento dell'immobile, da individuare puntualmente prima dell'avvio della gestione, specificando per ciascuna voce il relativo soggetto obbligato.

Per le prime due annualità Comune e soggetto gestore effettuano un monitoraggio condiviso dei consumi e dei relativi costi, anche attraverso la messa a disposizione periodica delle fatture e dei dati di consumo e, ove disponibili, dei dati storici dell'immobile. Il monitoraggio tiene conto delle effettive modalità di utilizzo di La Centrale, della stagionalità e degli orari di apertura, della tipologia delle attività, dell'efficienza degli impianti e dell'entrata in funzione dell'impianto fotovoltaico.

Entro 5 mesi prima della conclusione della seconda annualità, le Parti effettuano una verifica congiunta finalizzata a definire le condizioni operative ed economiche per l'eventuale passaggio delle utenze a carico del soggetto gestore, tenendo conto dei consumi e dei costi effettivamente registrati, della loro stagionalità, della produzione e dell'autoconsumo dell'impianto fotovoltaico, di eventuali inefficienze dell'immobile o degli impianti e dell'evoluzione delle modalità di utilizzo degli spazi.

Qualora, all'esito della verifica e secondo quanto previsto dall'Avviso, sia disposto il passaggio delle utenze a carico del soggetto gestore, quest'ultimo provvede alle relative volture entro 30 giorni dalla comunicazione formale del Comune o dalla diversa data concordata tra le Parti. Le Parti definiscono contestualmente il perimetro delle utenze oggetto di trasferimento, la data di decorrenza e il regime degli eventuali conguagli relativi al periodo di passaggio.

Non possono essere posti integralmente a carico del soggetto gestore eventuali maggiori consumi direttamente riconducibili a malfunzionamenti, inefficienze o anomalie dell'immobile o degli impianti, segnalati al Comune e non imputabili alla condotta del gestore; le Parti individuano le relative modalità di gestione e gli eventuali interventi correttivi.

Qualora il Comune richieda aperture ulteriori rispetto alla programmazione ordinaria per specifiche esigenze di interesse pubblico o sociale, le Parti valutano preventivamente i maggiori costi di gestione e i consumi conseguenti e ne concordano le modalità di copertura.

Sezione III – La gestione

Art. 7 – Progetto e programma di attività

Il progetto definitivo e il programma dettagliato di attività, elaborato in sede di co-progettazione, sono contenuti nell'Allegato 2 alla presente Convenzione, che si intende qui integralmente richiamato, costituendone parte integrate e sostanziale.

Art. 8 – Impegni del soggetto gestore

Il soggetto gestore assicura la gestione complessiva e il presidio quotidiano di La Centrale, in coerenza con le finalità della Convenzione, con il progetto definitivo risultante dalla co-progettazione e con i principi di apertura, accessibilità, partecipazione e sostenibilità che ne orientano l'attività.

In particolare, il soggetto gestore provvede:



- a) alla gestione organizzativa e al presidio della struttura, assicurando il personale e le risorse necessarie al funzionamento, l'apertura degli spazi e la loro ordinaria cura, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione;
- b) alla programmazione e al coordinamento delle attività e degli utilizzi degli spazi, in coerenza con le finalità e gli obiettivi del progetto;
- c) a favorire l'accesso, la partecipazione e la collaborazione di associazioni, enti, gruppi informali, giovani e altre realtà del territorio, secondo quanto previsto dal Regolamento;
- d) alla comunicazione e promozione di La Centrale e agli ulteriori adempimenti organizzativi e gestionali necessari all'attuazione del progetto.

Le modalità di richiesta e utilizzo degli spazi, la documentazione richiesta agli organizzatori, gli obblighi relativi ad autorizzazioni, sicurezza, assicurazioni, eventuali cauzioni e responsabilità sono disciplinati dal Regolamento per l'utilizzo e la concessione degli spazi di La Centrale, di cui all'art. 10.1.

Art. 8.1 – Attività direttamente organizzate o coprodotte dal soggetto gestore

Per le attività direttamente organizzate o coprodotte dal soggetto gestore, quest'ultimo provvede agli adempimenti amministrativi, autorizzativi e organizzativi di propria competenza connessi alla realizzazione delle iniziative, compresi, ove dovuti, permessi, autorizzazioni, adempimenti SIAE e ogni altro obbligo previsto dalla normativa in relazione alla specifica attività.

Nel caso di attività coprodotte con altri soggetti, i rispettivi compiti, oneri e responsabilità sono definiti nell'ambito degli accordi di collaborazione o della documentazione relativa alla singola iniziativa.

Art. 8.2 – Attività autonomamente organizzate da soggetti terzi

Nel caso di concessione, gratuita o onerosa, degli spazi a soggetti terzi che organizzino autonomamente proprie attività, gli adempimenti direttamente connessi all'iniziativa restano in capo al soggetto organizzatore.

Il soggetto terzo provvede pertanto, sotto la propria responsabilità e ove necessari, all'acquisizione di autorizzazioni, licenze e permessi, agli adempimenti SIAE, agli obblighi connessi alla sicurezza della specifica attività e alle eventuali ulteriori prescrizioni derivanti dalla natura dell'iniziativa, salvo diverso accordo scritto con il soggetto gestore.

Il soggetto gestore mantiene le funzioni di propria competenza relative alla concessione dello spazio, alla verifica della compatibilità dell'iniziativa con le caratteristiche e le condizioni di utilizzo dell'immobile, al coordinamento con il calendario generale e al rispetto del Regolamento, senza che ciò comporti l'assunzione delle responsabilità proprie dell'organizzatore dell'evento.

Art. 9 – Impegni del Comune

Il Comune di Vicenza, nell'ambito delle proprie competenze e in coerenza con le finalità della presente Convenzione e del progetto definitivo risultante dalla co-progettazione, si impegna a concorrere alla realizzazione e allo sviluppo del progetto La Centrale, assicurando il necessario raccordo istituzionale, amministrativo e operativo con il soggetto gestore.

In particolare, il Comune provvede:



- a) alla messa a disposizione, a titolo gratuito e per l'intera durata della Convenzione, dell'immobile, delle relative pertinenze e dei beni mobili in dotazione, secondo quanto previsto dall'art. 4 e dal verbale di consegna;
- b) alla copertura delle utenze secondo le modalità, le tempistiche e le condizioni previste dall'art. 6, nonché a garantire la disponibilità pubblica della connettività di rete secondo quanto stabilito dalla presente Convenzione;
- c) alla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria dell'immobile, degli impianti e delle pertinenze esterne di propria competenza, compresi gli interventi urgenti e gli adeguamenti normativi, secondo quanto disciplinato dall'art. 5;
- d) all'erogazione del contributo economico previsto dalla Convenzione, secondo gli importi, le modalità e le tempistiche definite dall'art. 14;
- e) a collaborare con il soggetto gestore nell'individuazione e nell'attivazione di ulteriori opportunità di finanziamento utili allo sviluppo del progetto, anche attraverso bandi, programmi e progettualità locali, regionali, nazionali ed europee, valutando, ove opportuno e compatibile con le rispettive competenze, la partecipazione del Comune in qualità di partner o capofila;
- f) a collaborare nelle diverse fasi di attuazione del progetto, partecipando agli organismi di governance previsti dalla Convenzione e favorendo il raccordo di La Centrale con le politiche, i servizi, i progetti e le altre azioni dell'Amministrazione comunale, con particolare riferimento alle politiche culturali, sociali e rivolte alle nuove generazioni;
- g) a garantire, per quanto di propria competenza, il necessario raccordo con gli uffici e i servizi comunali coinvolti nei procedimenti amministrativi, tecnici e autorizzativi connessi all'utilizzo dell'immobile e alla realizzazione delle attività previste dal progetto.

Il Comune individua, ove possibile, referenti, modalità e tempi di attivazione dei procedimenti di propria competenza, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa e la competenza degli eventuali ulteriori enti coinvolti.

Resta ferma la responsabilità del soggetto gestore o del soggetto organizzatore per l'acquisizione dei titoli, delle autorizzazioni e degli adempimenti direttamente connessi alle attività dagli stessi organizzate, secondo quanto previsto dagli artt. 8, 16 e 17.

Art. 9.1 – Funzioni di indirizzo, monitoraggio, controllo e vigilanza

Il Comune esercita le proprie funzioni di indirizzo, monitoraggio, controllo e vigilanza sull'attuazione della Convenzione, verificando la coerenza delle attività realizzate con le finalità del progetto, il rispetto degli impegni assunti dalle Parti e il corretto utilizzo dell'immobile e delle risorse pubbliche. A tal fine il Comune può richiedere al soggetto gestore, con modalità proporzionate alle finalità della verifica, informazioni, relazioni, dati e documentazione relativi all'attuazione del progetto, alla gestione delle risorse oggetto di rendicontazione e al rispetto degli obblighi previsti dalla Convenzione.

Le richieste documentali ordinarie sono formulate indicando l'oggetto della verifica e un termine congruo per la trasmissione della documentazione, tenuto conto della natura e della complessità della richiesta.

Il Comune può inoltre effettuare sopralluoghi presso la struttura, tramite propri rappresentanti, funzionari o tecnici incaricati, al fine di verificare lo stato dell'immobile, il corretto utilizzo degli spazi e il rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione.

I sopralluoghi ordinari sono, di norma, preventivamente comunicati al soggetto gestore. In presenza di motivate esigenze di urgenza, sicurezza, verifica di possibili irregolarità o altre circostanze che rendano necessario un accesso immediato, il Comune può effettuare sopralluoghi anche senza



preavviso, nel rispetto dell'ordinario svolgimento delle attività e senza arrecare ingiustificato pregiudizio alla gestione.

Il soggetto gestore garantisce la collaborazione necessaria allo svolgimento delle attività di verifica e controllo, mettendo a disposizione, nei limiti delle proprie competenze, le informazioni e la documentazione richieste.

Art. 10 – Apertura, presidio e utilizzo degli spazi

Il soggetto gestore garantisce l'apertura al pubblico di La Centrale per una media di almeno 5 giorni alla settimana, assicurando un presidio adeguato degli spazi durante gli orari di apertura.

L'articolazione dei giorni e degli orari è definita dal soggetto gestore in relazione alla programmazione culturale e sociale, alla stagionalità, alle modalità di utilizzo degli spazi e alle esigenze dei diversi pubblici, garantendo continuità, riconoscibilità e accessibilità del servizio.

Il soggetto gestore può pertanto modulare gli orari di apertura nel corso dell'anno, prevedendo orari differenziati, aperture serali o festive, periodi di maggiore o minore intensità e variazioni stagionali, fermo restando il rispetto dei livelli minimi di apertura complessivamente previsti dalla Convenzione.

Durante gli orari di apertura al pubblico è garantita la presenza di personale, collaboratori o altri soggetti incaricati dal gestore, adeguatamente individuati e informati sulle modalità di funzionamento della struttura, in misura coerente con le attività in corso e con le esigenze di sicurezza e presidio degli spazi.

Il calendario delle attività e gli orari ordinari di apertura sono comunicati periodicamente agli uffici comunali competenti, secondo modalità condivise, e resi pubblici attraverso i canali di comunicazione di La Centrale. Eventuali variazioni significative o periodi di chiusura programmata sono comunicati con congruo anticipo, salvo situazioni impreviste o di emergenza.

Eventuali aperture ulteriori rispetto ai livelli minimi e alla programmazione ordinaria, richieste dal Comune per specifiche esigenze di interesse pubblico o sociale, sono concordate con il soggetto gestore, definendone preventivamente modalità organizzative e copertura degli eventuali maggiori costi di personale, presidio, utenze e servizi.

Art. 10.1 – Regolamento per l'utilizzo e la concessione degli spazi

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, il soggetto gestore predispone, d'intesa con il Comune, il Regolamento per l'utilizzo e la concessione degli spazi di La Centrale, che disciplina le modalità di accesso e utilizzo da parte di singoli, gruppi, associazioni, enti e altri soggetti pubblici e privati, nonché i criteri e le condizioni per la concessione temporanea degli spazi a terzi.

Il Regolamento definisce, in particolare, le modalità di richiesta e utilizzo degli spazi, i criteri di concessione, le eventuali condizioni agevolate o gratuite, le responsabilità degli utilizzatori e il relativo tariffario, soggetto all'approvazione del Comune.

Gli spazi sono gestiti secondo principi di accessibilità, pluralità degli utilizzi, trasparenza e coerenza con le finalità di La Centrale. Non è consentita l'assegnazione stabile o in uso esclusivo di spazi a un singolo soggetto, salvo preventiva autorizzazione espressa del Comune.

I proventi derivanti dalla concessione e dall'utilizzo degli spazi costituiscono entrate proprie del soggetto gestore e concorrono alla sostenibilità complessiva e allo sviluppo del progetto, secondo quanto previsto dall'art. 14 della presente Convenzione.

Il tariffario costituisce strumento operativo della gestione e può essere periodicamente aggiornato, anche in relazione all'andamento dei costi, alle modalità di utilizzo degli spazi e alle esigenze di sostenibilità della gestione. Le relative modifiche sono sottoposte all'approvazione della Cabina di



Regia e del Comune secondo le rispettive competenze, senza necessità di modifica della presente Convenzione.

Art. 10.2 – Utilizzi riservati all'Amministrazione

Nell'ambito di ciascuna annualità della Convenzione, il soggetto gestore garantisce al Comune di Vicenza la disponibilità gratuita degli spazi di La Centrale per un massimo di 20 appuntamenti, destinati ad attività, iniziative ed eventi di carattere istituzionale o promossi, organizzati o attivamente patrocinati dall'Amministrazione comunale.

Dei 20 appuntamenti annuali, fino a un massimo di 10 possono prevedere l'utilizzo degli spazi per una giornata intera, convenzionalmente individuata in un massimo di 8 ore complessive. I restanti appuntamenti si intendono riferiti a utilizzi di durata inferiore, secondo orari preventivamente concordati con il soggetto gestore.

Per il primo anno solare dalla data di sottoscrizione della Convenzione, così come per l'ultimo anno solare, fino alla scadenza della stessa, il numero degli appuntamenti e delle giornate intere è riproporzionato in relazione ai mesi effettivi di gestione. Gli appuntamenti non utilizzati entro l'annualità di riferimento non sono cumulabili né trasferibili alle annualità successive.

Le richieste provenienti dai diversi Settori, Servizi o Assessorati del Comune sono coordinate e trasmesse al soggetto gestore tramite l'Assessorato alle Politiche Giovanili, quale referente unico, con un preavviso di almeno 20 giorni, salvo motivate esigenze istituzionali urgenti. La richiesta indica data, orari, spazi interessati, natura dell'iniziativa, soggetto organizzatore ed eventuali esigenze tecniche o di allestimento.

L'utilizzo è subordinato alla disponibilità degli spazi e alla compatibilità con la programmazione di La Centrale e non può comportare la cancellazione o lo spostamento di attività già contrattualizzate o definitivamente confermate, salvo diverso accordo tra le Parti. In caso di indisponibilità, le Parti individuano, ove possibile, una data alternativa.

La gratuità comprende la disponibilità degli spazi, l'utilizzo delle dotazioni ordinariamente presenti e le attività di apertura, chiusura e gestione rientranti nel normale funzionamento della struttura. Restano a carico del Comune o del soggetto organizzatore gli eventuali costi e servizi aggiuntivi richiesti dalla specifica iniziativa, quali personale aggiuntivo, assistenza tecnica, allestimenti, attrezzature ulteriori, pulizie straordinarie, catering, diritti SIAE, autorizzazioni e altri adempimenti specifici. Tali costi sono preventivamente comunicati e concordati.

Gli utilizzi ulteriori rispetto ai 20 appuntamenti annuali sono disciplinati secondo le ordinarie condizioni previste dal Regolamento e dal tariffario vigente, salvo diverso accordo tra le Parti per specifiche iniziative di interesse comune.

Art. 11 – Governance e modalità di lavoro condivise

La governance di La Centrale si fonda sui principi di collaborazione, corresponsabilità, trasparenza e autonomia dei ruoli e si articola attraverso Cabina di Regia, Tavolo di Lavoro e Direzione Operativa, tra loro coordinati.

Il soggetto gestore assicura il raccordo tra i diversi livelli della governance e promuove inoltre forme di ascolto, confronto e partecipazione con il quartiere e con la comunità cittadina, coerentemente con la natura civica e aperta di La Centrale.



La partecipazione agli organismi di governance non modifica la titolarità delle responsabilità attribuite dalla presente Convenzione al Comune, al soggetto gestore e agli altri soggetti coinvolti. Le decisioni collegiali che comportino obbligazioni economiche, amministrative o contrattuali o responsabilità giuridiche in capo al soggetto gestore richiedono il suo espresso assenso.

Art. 11.1 – Cabina di Regia

Costituisce l'organo di indirizzo strategico, verifica dell'andamento complessivo del progetto e confronto istituzionale.

È composta da:

- un rappresentante del Comune di Vicenza referente dell'Ufficio Politiche Giovanili;
- due rappresentanti del soggetto gestore;
- un rappresentante per ciascun partner del progetto;
- eventuali altri soggetti invitati in relazione agli argomenti trattati, senza diritto di voto.

La Cabina di Regia condivide gli indirizzi e le priorità di sviluppo, verifica obiettivi e risultati, affronta eventuali criticità generali e valuta le modifiche sostanziali all'impostazione del progetto, proponendo la riapertura del tavolo di co-progettazione, se necessario.

Si riunisce con cadenza almeno trimestrale e, quando necessario, in via straordinaria.

Art. 11.2 – Tavolo di Lavoro

Costituisce la sede ordinaria di programmazione, coordinamento e sviluppo condiviso del progetto. È composto da un referente per ciascun partner, eventualmente affiancato, in relazione agli argomenti trattati, da altre figure della propria organizzazione.

Il Tavolo coordina la programmazione, raccoglie e valuta proposte e progettualità, sviluppa collaborazioni, favorisce lo scambio di competenze e opportunità e affronta le questioni organizzative che coinvolgono più soggetti. Si riunisce almeno una volta al mese.

In una logica di progressiva apertura della rete, ulteriori enti e realtà del territorio possono entrare stabilmente a far parte del Tavolo di Lavoro, previa approvazione a maggioranza dei componenti del Tavolo stesso, con particolare attenzione al coinvolgimento di realtà giovanili e a prevalente partecipazione Under 35.

Ogni soggetto componente dispone di un voto. Le decisioni sono ricercate prioritariamente attraverso il confronto e il consenso e, qualora non sia possibile raggiungere una posizione condivisa, sono assunte a maggioranza dei voti espressi.

Art. 11.3 – Direzione Operativa

È coordinata dal soggetto gestore, che mantiene la responsabilità amministrativa, organizzativa ed economica della gestione. Cura l'attuazione della programmazione, il calendario e l'utilizzo degli spazi, i rapporti quotidiani con partner, proponenti e utilizzatori, il coordinamento di personale, collaboratori e volontari, gli aspetti amministrativi, logistici e organizzativi, la comunicazione e il monitoraggio delle attività.

La Direzione Operativa dispone dell'autonomia necessaria alla gestione ordinaria di La Centrale, nel rispetto degli indirizzi condivisi.

Art. 12 – Gestione del punto di somministrazione di alimenti e bevande



Il servizio di somministrazione costituisce una funzione integrata nel progetto di La Centrale e concorre al presidio quotidiano, alla fruibilità degli spazi e allo sviluppo delle attività.

Il soggetto gestore ne assicura la presenza e la continuità, individuando in autonomia la modalità organizzativa e gestionale ritenuta più idonea, anche attraverso gestione diretta, accordi, collaborazioni o altre forme consentite dalla normativa vigente.

L'attività dovrà essere svolta nel rispetto dei titoli abilitativi, dei requisiti professionali e igienico-sanitari e degli altri adempimenti previsti dalla normativa, secondo la configurazione amministrativa individuata con gli uffici competenti.

Il servizio dovrà essere coerente con gli orari, le attività e le finalità di La Centrale. Gli eventuali proventi derivanti dalla gestione del punto di somministrazione di alimenti e bevande concorrono alla sostenibilità del progetto.

Tale gestione sarà improntata inoltre alla promozione di un consumo consapevole, alla prevenzione dell'abuso di alcolici, alla promozione della raccolta differenziata e alla riduzione dell'impatto ambientale.

Art. 13 – Monitoraggio e valutazione di impatto sociale

Entro 60 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, l'Amministrazione comunale predispone in modalità condivisa, aprendo un tavolo di confronto con il soggetto gestore e con gli enti della Cabina di Regia, un protocollo per il sistema di rilevazione, valutazione e monitoraggio dell'impatto sociale del progetto dettagliato di gestione e animazione di La Centrale di cui all'Allegato 2.

Tale protocollo definisce gli indicatori e gli strumenti di rilevazione, i tempi di compilazione e le modalità di restituzione degli esiti.

Sezione IV – Le risorse economiche

Art. 14 – Risorse economiche, contributo comunale e sostenibilità della gestione

Per la realizzazione delle attività previste dalla presente Convenzione e dal progetto definitivo risultante dalla co-progettazione, il Comune di Vicenza riconosce al soggetto gestore il contributo economico previsto dall'Avviso e definito dalla presente Convenzione, secondo gli importi, le annualità e le modalità di erogazione e rendicontazione di seguito indicate.

Il contributo comunale concorre alla realizzazione delle finalità di interesse generale del progetto e alla sostenibilità della gestione di La Centrale, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile e nel rispetto delle condizioni stabilite dall'Avviso e dalla presente Convenzione.

Ai fini dell'articolazione del contributo, della rendicontazione e del monitoraggio, per «annualità di Convenzione» si intende il periodo di 12 mesi a seguito della firma della Convenzione.

Le cinque annualità corrispondono ai periodi indicati all'art. 7 dell'Avviso e ripresi nel Piano economico.

In conformità a quanto ivi previsto, l'importo riferito a ciascuna delle annualità della presente Convenzione corrisponde a quanto di seguito specificato:

- € 20.000,00 per la prima annualità (periodo 1 ottobre 2026 – 30 settembre 2027);
- € 20.000,00 per la seconda annualità (periodo 1 ottobre 2027 – 30 settembre 2028);



- € 15.000,00 per la terza annualità (periodo 1 ottobre 2028 – 30 settembre 2029);
- € 15.000,00 per la quarta annualità (periodo 1 ottobre 2029 – 30 settembre 2030);
- € 15.000,00 per la quinta annualità (periodo 1 ottobre 2030 – 30 settembre 2031).

L'erogazione del contributo, per ciascuna delle annualità di Convenzione, avverrà secondo le seguenti modalità:

1. Quota di anticipazione: nella misura del 40% dell'importo complessivamente concesso per l'annualità, così come indicato dal Regolamento per la concessione di contributi del Comune di Vicenza, corrisposto a seguito della presentazione di apposita istanza, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, redatta sull'apposito modello predisposto dall'Amministrazione comunale e trasmessa a mezzo posta elettronica certificata al protocollo dell'Ente. L'istanza potrà essere presentata contestualmente alla stipula della Convenzione e, per ciascun anno successivo, all'avvio delle attività previste;
2. Quota intermedia: corrispondente al 30% del contributo previsto per l'annualità considerata, erogata allo scadere del primo semestre dell'annualità di convenzione, previa presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nel primo semestre, corredata dalla relativa documentazione giustificativa, e a seguito della verifica della loro ammissibilità da parte dell'Amministrazione comunale – Settore Attività Culturali, Turismo e Politiche Giovanili – Ufficio Politiche Giovanili.
3. Quota a saldo: fino a concorrenza del restante 30% del contributo previsto per l'annualità considerata, erogata previa presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nel secondo semestre, corredata dalla relativa documentazione giustificativa, e a seguito della verifica della loro ammissibilità da parte dell'Amministrazione comunale – Settore Attività Culturali, Turismo e Politiche Giovanili – Ufficio Politiche Giovanili.

L'erogazione delle quote intermedie e a saldo è subordinata all'esito positivo delle attività di controllo e di verifica contabile-amministrativa da parte dell'Amministrazione, finalizzate ad accertare la conformità delle spese dichiarate ai criteri di ammissibilità stabiliti dalla normativa vigente e dalla Convenzione.

Art. 14.1 – Contributo e compartecipazione del soggetto gestore e dei partner di progetto

Il soggetto gestore e gli eventuali partner concorrono alla realizzazione del progetto attraverso le risorse economiche, professionali, organizzative, strumentali e volontarie indicate nel progetto definitivo e nel relativo piano economico.

Le modalità di valorizzazione e documentazione della compartecipazione sono definite nel piano economico e secondo le disposizioni applicabili alla presente Convenzione.

Il contributo comunale è riconosciuto negli importi stabiliti per ciascuna annualità, subordinatamente alla regolare attuazione del progetto e alla rendicontazione prevista dalla Convenzione.

Art. 14.2 – Entrate proprie generate dalla gestione

Il soggetto gestore, nell'ambito della propria autonomia gestionale e nel rispetto delle finalità della Convenzione, sviluppa attività e servizi in grado di concorrere alla sostenibilità economica di La Centrale.

Costituiscono, a titolo esemplificativo, entrate proprie della gestione quelle derivanti da:

- a) utilizzo e concessione temporanea degli spazi;
- b) attività culturali, formative, laboratoriali e altri servizi;



- c) gestione del bar e dei servizi accessori;
- d) sponsorizzazioni e partnership;
- e) attività di fundraising e raccolta fondi;
- f) contributi derivanti da bandi, fondazioni e altri soggetti pubblici o privati;
- g) progettazione nazionale ed europea;
- h) ulteriori attività compatibili con le finalità del progetto e con la natura del soggetto gestore.

Tali entrate costituiscono risorse del progetto nella disponibilità del soggetto gestore e sono destinate alla gestione, allo sviluppo e alla sostenibilità complessiva di La Centrale, nel rispetto delle disposizioni normative, fiscali e statutarie applicabili.

Art. 14.3 – Autonomia delle entrate proprie rispetto al contributo comunale

La capacità del soggetto gestore di generare entrate proprie, acquisire finanziamenti ulteriori o sviluppare nuove fonti di ricavo costituisce elemento funzionale alla sostenibilità e allo sviluppo del progetto e non determina, di per sé, una corrispondente riduzione del contributo comunale previsto dalla presente Convenzione.

Gli importi del contributo comunale stabiliti per ciascuna annualità non sono pertanto soggetti a rideterminazione automatica in funzione dell'ammontare delle entrate proprie effettivamente conseguite dal soggetto gestore, salvo quanto diversamente previsto da disposizioni normative inderogabili o da specifiche condizioni espressamente stabilite dalla presente Convenzione.

Infatti, come sancito dalla giurisprudenza in materia e in particolare dalla sentenza n. 131/2020 della Corte Costituzionale, il modello degli strumenti previsti dal Codice del Terzo settore nel rapporto tra la parte pubblica e quella privata non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per definire insieme un complesso di interventi tra loro integrati e sinergici diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico, da sostenere destinando allo scopo, sempre sulla base di un processo condiviso, risorse dell'amministrazione e risorse che tale gruppo individua sia internamente che esternamente.

Art. 14.4 – Destinazione delle maggiori entrate

Le entrate proprie eventualmente superiori alle previsioni contenute nel piano economico sono destinate, nell'ambito delle finalità del progetto, al rafforzamento della programmazione, all'accessibilità delle attività, allo sviluppo dei servizi, alla manutenzione e cura degli spazi, agli investimenti, alla formazione, alla comunicazione, alla progettazione e al consolidamento della sostenibilità economica delle annualità successive.

Il conseguimento di maggiori entrate rispetto alle previsioni costituisce pertanto un elemento di sviluppo della capacità gestionale del progetto e non determina automaticamente una riduzione di pari importo delle risorse comunali.

Art. 14.5 – Piano economico e sua rimodulazione

Il piano economico allegato alla Convenzione costituisce lo strumento di programmazione economico-finanziaria del progetto e viene periodicamente monitorato nell'ambito della governance prevista dalla Convenzione.

Gli scostamenti tra entrate e uscite previste ed effettive, fisiologici nell'ambito di una gestione pluriennale, non comportano automaticamente la revisione del contributo comunale, purché non



determinino una modifica sostanziale delle finalità, delle attività o degli equilibri complessivi del progetto.

Il soggetto gestore può effettuare rimodulazioni tra le diverse voci del piano economico dandone evidenza in sede di monitoraggio e rendicontazione, senza necessità di riapertura della co-progettazione.

Le variazioni sostanziali del piano economico o quelle che incidano significativamente sugli impegni assunti dalle Parti sono invece oggetto di confronto e approvazione secondo le modalità previste dalla Convenzione.

Art. 14.6 – Rendicontazione

Tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, e in particolare dall'art. 56 comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017, il soggetto gestore assicura la rendicontazione delle risorse comunali e della compartecipazione prevista dal progetto secondo le modalità stabilite dalla Convenzione e dalla normativa applicabile, garantendo tracciabilità, trasparenza e disponibilità della relativa documentazione.

Le entrate proprie sono rappresentate nell'ambito del monitoraggio economico complessivo del progetto, ferma restando la loro natura di risorse generate dalla gestione e la disciplina di cui agli articoli precedenti.

Secondo quanto previsto all'art. 14 della presente Convenzione, la rendicontazione avverrà a cadenza semestrale per ciascuna delle annualità e dovrà contenere la seguente documentazione:

1. Relazione descrittiva sulle attività svolte, corredata di tutti i dati utili alla valutazione dell'impatto delle azioni e attività nel corso del periodo considerato;
2. Rendicontazione economica delle spese effettivamente sostenute, corredata dalla relativa documentazione e giustificativi;

Allo scadere di ciascuna annualità di Convenzione, in occasione della presentazione della rendicontazione relativa al secondo semestre, dovrà essere trasmesso all'Amministrazione comunale, il seguente documento aggiuntivo:

3. Rendicontazione delle entrate generate nel corso della gestione nel periodo considerato, corredata dell'indicazione della destinazione nell'ambito delle finalità del progetto ai sensi dell'art. 14.4.

Il Comune di Vicenza si impegna a fornire tutta la documentazione utile e i modelli necessari alla rendicontazione e propedeutica alla successiva liquidazione del relativo contributo.

Tutte le comunicazioni relative alla presentazione di rendicontazioni, intermedie e annuali, dovranno avvenire a mezzo pec ed essere indirizzate al Comune di Vicenza – Settore Attività Culturali, Turismo e Politiche Giovanili, Palazzo del Territorio, Levà degli Angeli 11 – Vicenza (email: politichegiovanili@comune.vicenza.it, pec: vicenza@cert.comune.vicenza.it, tel. 0444 222153).

Sulla base della rendicontazione presentata, il Settore Attività Culturali, Turismo e Politiche Giovanili si impegna a erogare il contributo come sopra previsto, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per la realizzazione delle progettualità.

Si precisa che le somme previste saranno erogate a seguito della presentazione di tutta la documentazione richiesta e degli idonei giustificativi.



L'erogazione del contributo, per le quote soggette a rendicontazione, è subordinata all'esito positivo delle attività di controllo e di verifica contabile-amministrativa da parte dell'Amministrazione, finalizzate ad accertare la conformità delle spese dichiarate ai criteri di ammissibilità stabiliti dalla normativa vigente e dalla presente Convenzione.

Il Comune di Vicenza conclude le attività di verifica entro 30 giorni dal ricevimento della rendicontazione completa. Qualora, ai fini della verifica, si renda necessario richiedere integrazioni o chiarimenti, il termine è sospeso dalla data della richiesta e riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa completa.

In caso di esito positivo della verifica, il Comune provvede alla liquidazione delle somme riconosciute entro i successivi 30 giorni, nei limiti del budget assegnato.

Per la quota di anticipazione del contributo annuale, nella misura del 40% come previsto dal Regolamento vigente in materia, la cui erogazione è subordinata alla sola presentazione di apposita istanza da parte dell'ETS, il Comune provvede alla liquidazione entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza completa, fatto salvo il termine necessario per eventuali integrazioni documentali richieste dall'Amministrazione.

La liquidazione dei rimborsi è subordinata alla regolarità del D.U.R.C. e della documentazione presentata dagli Enti partner.

Sezione V – Obblighi e responsabilità

Art. 15 – Requisito Under 35, destinazione d'uso e vincoli ANCI

La presenza di componenti Under 35 negli organi sociali del soggetto gestore, nella misura prevista dall'Avviso, costituisce requisito richiesto e verificato alla data di sottoscrizione della presente Convenzione.

Successivamente alla sottoscrizione, il soggetto gestore si impegna, compatibilmente con l'evoluzione della propria struttura associativa e dei propri organi sociali, a favorire e valorizzare la partecipazione delle giovani generazioni nei processi organizzativi, progettuali e decisionali connessi alla gestione di La Centrale, in coerenza con le finalità del progetto.

L'eventuale successiva variazione della composizione degli organi sociali non costituisce di per sé perdita di un requisito di validità della Convenzione, fermo restando il rispetto degli eventuali specifici obblighi derivanti dal finanziamento ANCI.

Art. 16 – Sicurezza e adempimenti autorizzativi

Art. 16.1 – Sicurezza, conformità dell'immobile e responsabilità connesse alle attività

Il Comune di Vicenza, in qualità di proprietario dell'immobile, garantisce, per quanto di propria competenza, la conformità strutturale, impiantistica e di sicurezza dell'immobile e delle relative pertinenze rispetto alle destinazioni e agli utilizzi previsti dalla presente Convenzione, provvedendo agli adempimenti, alle verifiche e agli eventuali adeguamenti di propria competenza.

Prima dell'avvio della gestione, il Comune provvede alla verifica e, ove necessario, all'aggiornamento del documento di Istruzione sintetica di emergenza per la struttura e della relativa documentazione tecnica, contenente condizioni e prescrizioni di massima, capienze ed eventuali limitazioni, fornendo quanto necessario per l'elaborazione, da parte del soggetto gestore del DVR (documento di valutazione dei rischi) e del Piano di Emergenza, che tengano conto delle



specifiche attività e progettualità proposte in La Centrale e negli spazi di sua pertinenza. Nel caso di particolari iniziative, a seconda della loro complessità e delle eventuali implicazioni in materia di sicurezza, spetta al soggetto gestore o agli enti organizzatori, integrare tali documenti con eventuali ulteriori prescrizioni e/o limitazioni di dettaglio.

Entro la consegna dell'immobile sono inoltre verificati dal Comune lo stato e la regolarità dei controlli periodici dei presidi e dei sistemi antincendio e sono effettuati gli eventuali controlli, rinnovi o interventi necessari di propria competenza.

L'Istruzione sintetica di emergenza per la struttura e la documentazione vigente sono messi a disposizione del soggetto gestore e costituiscono riferimento per l'utilizzo degli spazi. Il Comune ne assicura, per quanto di propria competenza, il successivo aggiornamento qualora intervengano modifiche dell'immobile, degli impianti o delle condizioni autorizzate di utilizzo.

Il soggetto gestore collabora per gli aspetti connessi alle effettive modalità di gestione e segnala tempestivamente eventuali variazioni o criticità rilevanti ai fini della sicurezza.

La documentazione tecnica, autorizzativa e di sicurezza disponibile alla data di avvio della gestione, comprese le relative verifiche e prescrizioni, è individuata nel verbale di consegna o in apposito allegato alla Convenzione.

Art. 16.2 – Obblighi del soggetto gestore

Il soggetto gestore è responsabile degli adempimenti in materia di salute e sicurezza relativi alla propria organizzazione, al personale, ai collaboratori e ai volontari, secondo la normativa applicabile.

Assicura che l'utilizzo degli spazi avvenga nel rispetto dei documenti e piani vigenti in materia di sicurezza, delle capienze, delle destinazioni d'uso e delle eventuali prescrizioni o limitazioni comunicate dal Comune.

Dettaglia, sulla base della documentazione tecnica fornita dal Comune, il DVR (documento di valutazione dei rischi), il Piano di Emergenza e ogni altro documento necessario in materia sulla base delle specificità delle progettualità e attività proposte.

Sono a carico del soggetto gestore gli adempimenti organizzativi, autorizzativi e di sicurezza connessi alle attività ed eventi dallo stesso organizzati o coprodotti, restando in capo al Comune quelli relativi all'immobile, agli impianti e alla loro idoneità rispetto agli utilizzi previsti, secondo quanto stabilito al precedente art. 16.1.

Il soggetto gestore segnala tempestivamente al Comune anomalie o situazioni che possano incidere sulla sicurezza e adotta, nei limiti delle proprie competenze, le misure immediate necessarie a prevenire o limitare situazioni di pericolo.

Art. 16.3 – Attività organizzate da soggetti terzi

Nel caso di concessione temporanea degli spazi ad associazioni, enti, gruppi, imprese o altri soggetti terzi, gli adempimenti e le responsabilità direttamente connessi alla specifica attività organizzata restano in capo al soggetto organizzatore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento per l'utilizzo e la concessione degli spazi.

Il soggetto organizzatore è tenuto a rispettare le condizioni di sicurezza, le capienze e le modalità di utilizzo previste per gli spazi e ad acquisire, ove necessari in relazione alla propria iniziativa, autorizzazioni, licenze, permessi, adempimenti SIAE, coperture assicurative e ogni altro titolo richiesto.

Il soggetto gestore verifica, nei limiti ragionevolmente esigibili e sulla base della documentazione prevista dal Regolamento, la compatibilità dell'iniziativa con le caratteristiche e le condizioni



autorizzate di utilizzo degli spazi, senza che tale verifica comporti l'assunzione delle responsabilità proprie del soggetto organizzatore.

Art. 16.4 – Attività straordinarie e configurazioni particolari

Qualora un'attività richieda allestimenti, installazioni o configurazioni degli spazi differenti da quelle ordinariamente previste, il soggetto organizzatore è tenuto a comunicarlo preventivamente alla Direzione Operativa.

Gli eventuali ulteriori adempimenti, autorizzazioni, verifiche tecniche, certificazioni o specifiche misure di sicurezza resi necessari dalla natura dell'iniziativa sono posti in capo al relativo soggetto organizzatore, salvo diverso accordo scritto e ferme restando le competenze del Comune relative all'immobile.

Qualora l'attività comporti interventi o modifiche, anche temporanei, che interessino strutture, impianti, vie di esodo o altre condizioni disciplinate dal documento di Istruzione sintetica di emergenza per la struttura e dai documenti e piani specifici elaborati sulla base dell'attività ordinaria, è acquisita la preventiva autorizzazione del Comune e sono effettuate, ove necessarie, le conseguenti verifiche e gli eventuali aggiornamenti della documentazione di sicurezza.

Art. 16.5 – Lavori e modifiche dell'immobile nel corso della Convenzione

Gli eventuali lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione, adeguamento o trasformazione dell'immobile e delle pertinenze esterne realizzati nel corso della Convenzione sono preventivamente coordinati tra Comune e soggetto gestore, al fine di valutarne gli effetti sulla sicurezza, sull'accessibilità e sulla continuità delle attività.

Qualora tali interventi modifichino le condizioni sulla base delle quali è stato predisposto il vigente documento di Istruzione sintetica di emergenza per la struttura, il Comune provvede al suo aggiornamento e agli eventuali ulteriori adempimenti tecnici e autorizzativi di propria competenza prima della piena utilizzazione degli spazi interessati dalle modifiche.

Il soggetto gestore prende visione di tali aggiornamenti e provvede a sua volta ad aggiornare la documentazione operativa di sua competenza in materia di sicurezza, recependone le disposizioni nell'organizzazione e nella gestione delle attività.

Art. 16.6 – Sopravvenute condizioni di non sicurezza

Qualora emergano condizioni relative all'immobile o agli impianti che possano compromettere la sicurezza delle persone o impedire il regolare utilizzo degli spazi, il soggetto gestore può sospendere o limitare temporaneamente l'accesso agli spazi o le attività interessate, dandone tempestiva comunicazione al Comune.

Il Comune provvede, per quanto di propria competenza, alle verifiche e agli interventi necessari, nonché agli eventuali aggiornamenti della documentazione tecnica e del documento di Istruzione sintetica di emergenza per la struttura. Tutta la documentazione operativa relativa alla sicurezza recepisce tali aggiornamenti e viene di conseguenza adeguata da parte del soggetto gestore.

La sospensione o limitazione delle attività derivante da condizioni dell'immobile non imputabili al soggetto gestore non costituisce inadempimento degli obblighi di apertura, presidio, programmazione o raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Convenzione, per il periodo e nella misura in cui tali condizioni impediscano il regolare svolgimento delle attività.

Art. 16.7 – Principio di ripartizione delle responsabilità



Le Parti riconoscono quale principio generale che ciascun soggetto risponde degli adempimenti e delle attività ricadenti nella propria effettiva sfera di competenza, organizzazione e controllo.

La presente Convenzione non determina il trasferimento al soggetto gestore delle responsabilità proprie del Comune in qualità di proprietario dell'immobile, né delle responsabilità proprie dei soggetti terzi relativamente alle attività dagli stessi autonomamente organizzate.

Il recepimento da parte del soggetto gestore di quanto contenuto nella documentazione trasmessa dal Comune comporta l'impegno al rispetto e alla corretta applicazione delle disposizioni in esso contenute per quanto di propria competenza, ma non determina il trasferimento al gestore degli obblighi e delle responsabilità relativi alla conformità strutturale e impiantistica dell'immobile posti in capo al proprietario.

Art. 17 – Assicurazioni, responsabilità e danni

Il soggetto gestore, per l'intera durata della Convenzione, mantiene idonee coperture assicurative in relazione alle attività direttamente svolte e alle responsabilità ricadenti nella propria sfera di competenza.

Prima dell'avvio della gestione, il soggetto gestore trasmette al Comune copia delle polizze assicurative richieste dalla presente Convenzione e, successivamente, documentazione attestante il loro regolare rinnovo.

Art. 17.1 – Coperture assicurative del soggetto gestore

Il soggetto gestore garantisce, secondo massimali e condizioni concordati tra le Parti:

- a) copertura di responsabilità civile verso terzi (RCT);
- b) copertura assicurativa dei volontari secondo quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017;
- c) eventuali ulteriori coperture assicurative espressamente richieste in relazione alle attività direttamente riconducibili al soggetto gestore.

Le eventuali franchigie restano a carico del soggetto cui il danno o il sinistro sia imputabile, secondo le rispettive responsabilità.

Art. 17.2 – Responsabilità del soggetto gestore

Il soggetto gestore risponde dei danni a persone o cose direttamente derivanti da fatti, comportamenti, omissioni o negligenze allo stesso imputabili, nonché da quelli imputabili al proprio personale, collaboratori e volontari nei casi previsti dalla legge.

Il soggetto gestore risponde altresì dei danni arrecati all'immobile, agli impianti, agli arredi e alle attrezzature comunali derivanti da uso improprio, negligenza o mancato rispetto degli obblighi di custodia allo stesso imputabili.

Non sono imputabili al soggetto gestore i danni derivanti da vetustà, vizi o difetti dell'immobile, guasti strutturali o impiantistici, eventi accidentali o cause non riconducibili alla propria condotta, fermo restando l'obbligo di tempestiva segnalazione e di adozione delle misure ragionevolmente necessarie a evitare l'aggravamento del danno.

Art. 17.3 – Responsabilità dei partner e degli altri soggetti operanti nella Centrale

Gli enti della Cabina di Regia, i partner e gli altri soggetti che realizzano autonomamente attività all'interno di La Centrale rimangono direttamente responsabili delle attività dagli stessi organizzate e gestite, nonché dei comportamenti del proprio personale, collaboratori, volontari e incaricati.



Gli accordi che disciplinano i rapporti tra il soggetto gestore e tali enti definiscono, ove necessario, i rispettivi obblighi in materia di sicurezza, responsabilità, assicurazioni e risarcimento dei danni. La partecipazione alla Cabina di Regia o agli altri organismi di governance non determina di per sé il trasferimento al soggetto gestore delle responsabilità proprie dei singoli enti partecipanti.

Art. 17.4 – Responsabilità del soggetto gestore del servizio di somministrazione di alimenti e bevande

Il soggetto che ai sensi dell'articolo 12 della presente convenzione cura la gestione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande risponde direttamente degli adempimenti, delle attività e delle responsabilità derivanti dalla gestione del servizio e deve essere dotato delle coperture assicurative adeguate alla natura dell'attività esercitata.

Gli accordi tra il soggetto gestore di La Centrale e il gestore del punto di somministrazione di alimenti e bevande disciplina espressamente obblighi, responsabilità, coperture assicurative, danni e relative modalità di risarcimento.

Gli accordi tra il soggetto gestore di La Centrale e il soggetto che cura la gestione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande non comporta l'assunzione da parte del primo delle responsabilità direttamente riconducibili alla condotta del secondo, fatti salvi gli obblighi di coordinamento, monitoraggio e vigilanza previsti dalla legge e dalla Convenzione, in particolare in termini di promozione di un consumo consapevole, di prevenzione dell'abuso di alcolici, di promozione della raccolta differenziata e di riduzione dell'impatto ambientale.

Art. 17.5 – Responsabilità in capo ai soggetti terzi utilizzatori degli spazi

I soggetti ai quali vengono temporaneamente concessi gli spazi di La Centrale sono responsabili delle attività dagli stessi organizzate, del comportamento dei propri partecipanti, collaboratori e fornitori e degli eventuali danni direttamente riconducibili all'utilizzo loro concesso.

Il Regolamento di accesso e utilizzo degli spazi definisce le relative condizioni e può prevedere, in relazione alla natura, dimensione e livello di rischio dell'iniziativa, la presentazione di specifiche coperture assicurative, dichiarazioni di responsabilità, cauzioni o altra documentazione ritenuta necessaria.

Il soggetto organizzatore è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali danni o sinistri verificatisi durante l'utilizzo degli spazi.

Art. 17.6 – Responsabilità del Comune

Restano in capo al Comune le responsabilità riconducibili alla propria qualità di proprietario dell'immobile e agli obblighi che la presente Convenzione o la normativa vigente attribuiscono allo stesso, con particolare riferimento alle strutture, agli impianti, alle manutenzioni straordinarie e agli altri aspetti dell'immobile di propria competenza.

Il soggetto gestore non è tenuto a manlevare il Comune per fatti o danni riconducibili a responsabilità, omissioni o inadempimenti propri del Comune.

Art. 17.7 – Sinistri e collaborazione tra le Parti

Comune e soggetto gestore si impegnano a dare reciproca comunicazione tempestiva di eventuali sinistri, danni o circostanze che possano determinare l'attivazione delle rispettive coperture assicurative e a collaborare nella raccolta della documentazione necessaria alla gestione del sinistro.



Qualora un evento coinvolga responsabilità potenzialmente riconducibili a più soggetti, ciascuno risponde nei limiti della responsabilità allo stesso effettivamente imputabile, secondo la normativa vigente.

Art. 18 – Divieto di cessione e di affidamento a terzi

È fatto divieto di cedere la presente Convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune di Vicenza.

Ai sensi di quanto previsto dall'Avviso pubblico con cui è stato avviato il percorso di co-progettazione, degli esiti dello stesso e, in particolare, del modello di governance di cui all'art. 11 della presente Convenzione, non sono considerati cessione della stessa i rapporti di partenariato, individuati in sede di elaborazione del progetto definitivo elaborato all'esito dei Tavoli di co-progettazione (Allegato 2) e nel relativo piano economico (Allegato 3) e la fattiva collaborazione, anche formalizzata attraverso accordi tra il soggetto gestore e gli enti partner ricompresi nella Cabina di Regia.

Non costituisce altresì cessione della presente Convenzione la gestione del servizio di somministrazione, funzione integrata e strumentale al progetto di La Centrale, che concorre al presidio quotidiano, alla fruibilità degli spazi e allo sviluppo delle attività, mediante accordi, collaborazioni o altre forme consentite dalla normativa vigente, fermo restando che gli eventuali proventi derivanti dalla gestione del punto di somministrazione di alimenti e bevande concorrono alla sostenibilità del progetto.

Art. 19 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali eventualmente raccolti, trattati o comunque resi disponibili nell'ambito delle attività oggetto della presente Convenzione nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e di ogni altra normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte agisce in qualità di autonomo titolare del trattamento per i dati da essa raccolti e trattati nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità, salvo che non sia diversamente previsto da specifici accordi di nomina a responsabile o contitolare del trattamento.

Il soggetto gestore si impegna a:

- a) trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all'organizzazione e gestione degli eventi oggetto della Convenzione;
- b) adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali;
- c) informare i partecipanti agli eventi circa le modalità e finalità del trattamento dei dati personali, fornendo idonea informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR;
- d) acquisire, ove necessario, il consenso espresso degli interessati;
- e) garantire i diritti degli interessati previsti dagli artt. 15-22 del GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, portabilità).

È fatto divieto di utilizzare i dati personali raccolti per finalità ulteriori e incompatibili rispetto a quelle previste dalla presente Convenzione. In caso di violazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali imputabili al soggetto gestore, quest'ultimo si assume ogni responsabilità civile, amministrativa e penale derivante dal trattamento illecito e manlevano l'Ente da ogni conseguenza pregiudizievole.



Ai sensi della vigente disciplina di settore, il soggetto gestore assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente Convenzione, la cui titolarità resta in capo al Comune di Vicenza per le rispettive competenze.

Responsabili del trattamento per l'ente gestore è il legale rappresentante, citato precedentemente in Convenzione.

Responsabile del trattamento per il Comune di Vicenza è da individuarsi nella persona del Sindaco pro tempore, con sede in Corso A. Palladio, 98 – 36100 Vicenza – Tel. 0444/221111 – pec: vicenza@cert.comune.vicenza.it.

Art. 20 – Riservatezza e materiali prodotti

Il soggetto gestore ha l'obbligo di non divulgare o comunicare in alcun modo e forma anche successivamente alla scadenza del rapporto convenzionale, dati, notizie, informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi relativi all'attività svolta dei quali venga in possesso o comunque a conoscenza, anche occasionalmente, nell'esecuzione delle attività progettuali, né di farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente accordo, nonché a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere di atti di cui siano eventualmente venuti a conoscenza o in possesso in ragione delle attività espletate.

Gli obblighi di cui al presente articolo si applicano a tutto il materiale, sia originario che prodotto nell'ambito dell'attuazione del partenariato oggetto della presente convenzione.

Tale materiale dovrà confluire presso le sedi competenti di proprietà dell'Ente, al fine di costituire un patrimonio archivistico condiviso, accessibile e fruibile dalla comunità.

Le Parti si impegnano a garantire che il materiale sia raccolto, conservato e organizzato secondo criteri di trasparenza, tracciabilità e accessibilità, nel rispetto della normativa vigente in materia di archivi, protezione dei dati personali e diritto d'autore.

Il soggetto gestore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, soggetti partner e collaboratori, consulenti e risorse umane comunque adibite alle azioni progettuali, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

Il soggetto gestore potrà citare i termini essenziali della presente Convenzione, nei casi in cui fosse condizione necessaria per l'espletamento delle proprie attività sociali o per disposizione normativa.

Art. 21 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

In applicazione dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013 l'ente gestore e i propri dipendenti, soggetti partner e collaboratori, consulenti e risorse umane comunque adibite alle azioni progettuali si obbligano, nell'esecuzione della presente Convenzione, al rispetto, per quanto compatibili, del codice di Comportamento dei pubblici dipendenti D.P.R. n. 62/2013 ss. mm.ii e del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Vicenza.

La violazione degli obblighi di comportamento costituisce causa di risoluzione della presente Convenzione, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del citato D.P.R. n. 62/2013.

Sezione VI – Modifiche, patologia e chiusura



Art. 22 – Riapertura del Tavolo di co-progettazione e atti aggiuntivi

L'Amministrazione procedente si riserva in qualsiasi momento di richiedere agli enti della Cabina di Regia la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie di intervento, alla luce di modifiche che si rendessero necessarie o all'emergere di nuovi bisogni, nel limite dei finanziamenti e degli eventuali atti/delibere autorizzativi previsti.

Le suddette variazioni sono disciplinate, previsto accordo tra le Parti, con appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione il soggetto gestore, coinvolti gli enti partner della Cabina di Regia, si impegna a eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale, concordate tra le Parti, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto della Convenzione e non comportino a carico dell'Ente maggiori spese.

Nessuna variazione alla Convenzione potrà essere introdotta se non sia stata concordata di comune accordo dalle Parti qualora siano state effettuate variazioni alla Convenzione non concordate, esse non daranno titolo a rimborsi di sorta e comporteranno, da parte della Parte autrice della variazione, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Art. 23 – Inadempimenti, diffida, cause non imputabili e risoluzione

Le Parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente eventuali criticità che possano compromettere il corretto adempimento della Convenzione, privilegiando, ove possibile, il confronto e l'individuazione condivisa delle misure necessarie al loro superamento.

La risoluzione anticipata della Convenzione può essere disposta esclusivamente in presenza di inadempimenti gravi o reiterati, tali da compromettere in modo significativo le finalità del progetto, la sicurezza, il corretto utilizzo dell'immobile o la prosecuzione del rapporto.

Art. 23.1 – Contestazione e regolarizzazione

Qualora il Comune rilevi un possibile inadempimento del soggetto gestore, procede alla relativa contestazione scritta e motivata, indicando i fatti e gli obblighi che si ritengono violati.

Il soggetto gestore dispone di un termine non inferiore a 30 giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni. Qualora l'inadempimento risulti sanabile, il Comune assegna un termine congruo e proporzionato per la regolarizzazione, anche mediante la presentazione, ove necessario, di un piano di adeguamento.

Le inadempienze occasionali o di minore gravità, che non compromettano sostanzialmente le finalità del progetto, la sicurezza o la continuità della gestione, non costituiscono causa di risoluzione e sono affrontate secondo criteri di proporzionalità e gradualità.

Art. 23.2 – Evoluzione del progetto e difformità sostanziale

Le modifiche e rimodulazioni delle attività, della programmazione e delle modalità operative intervenute nel corso della Convenzione non costituiscono inadempimento, purché rimangano coerenti con le finalità, gli obiettivi essenziali e le funzioni fondamentali del progetto.

Costituisce difformità sostanziale esclusivamente una modifica significativa e non concordata che determini il venir meno o l'alterazione sostanziale di tali elementi. Gli eventuali scostamenti rilevati sono prioritariamente oggetto di confronto e, ove necessario, di rimodulazione attraverso gli strumenti di governance previsti dalla Convenzione.



Art. 23.3 – Cause di risoluzione

Fermo restando quanto previsto dagli articoli precedenti e dalla normativa vigente, possono costituire causa di risoluzione:

- l'interruzione prolungata e ingiustificata della gestione per cause imputabili al soggetto gestore;
- una grave e persistente difformità rispetto alle finalità e agli obiettivi essenziali del progetto;
- comportamenti fraudolenti connessi alla gestione delle risorse o all'attuazione della Convenzione;
- violazioni gravi o reiterate della normativa in materia di salute e sicurezza o di rapporti di lavoro imputabili al soggetto gestore;
- altri gravi o reiterati inadempimenti agli obblighi essenziali della Convenzione tali da rendere incompatibile la prosecuzione del rapporto.

Per gli inadempimenti sanabili, la risoluzione è preceduta dalla procedura di contestazione e regolarizzazione di cui all'art. 23.1, fatti salvi i casi di particolare gravità o insanabilità che non consentano la prosecuzione del rapporto.

Art. 23.4 – Cause non imputabili, forza maggiore e indisponibilità dell'immobile

Non costituiscono inadempimento del soggetto gestore ritardi, sospensioni, limitazioni o rimodulazioni delle attività derivanti da cause allo stesso non imputabili, quali, a titolo esemplificativo, indisponibilità totale o parziale dell'immobile, lavori o interventi di competenza comunale, guasti o condizioni di non sicurezza dell'edificio o degli impianti, interruzioni dei servizi essenziali, provvedimenti delle autorità, eventi meteorologici eccezionali, emergenze o altre cause di forza maggiore.

Il soggetto gestore ne dà tempestiva comunicazione al Comune, ove la circostanza non sia già nota. Per il periodo e nella misura in cui tali condizioni incidano sull'utilizzo degli spazi, gli obblighi di apertura, presidio, programmazione e realizzazione delle attività sono sospesi o proporzionalmente rimodulati, senza che ciò possa comportare contestazioni, penali, riduzioni del contributo o risoluzione della Convenzione per gli effetti direttamente riconducibili alla causa non imputabile.

Le Parti concordano, ove possibile, modalità alternative di utilizzo e gli eventuali adeguamenti della programmazione e degli obiettivi, senza determinare nuovi obblighi o costi a carico del soggetto gestore senza il suo espresso assenso.

Qualora l'indisponibilità dipenda da lavori o interventi di competenza del Comune, quest'ultimo ne comunica tempestivamente modalità e tempi e assicura il necessario coordinamento con il soggetto gestore. Qualora la situazione si protragga o incida significativamente sull'equilibrio organizzativo, economico o progettuale della gestione, le Parti procedono alla conseguente revisione della programmazione, degli obiettivi e, ove necessario, del piano economico-finanziario, valutando anche un'eventuale proroga della Convenzione proporzionata al periodo di indisponibilità.

Art. 24 – Recesso

Art. 24.1 – Recesso da parte del Comune

In considerazione della durata pluriennale del progetto e degli investimenti organizzativi, economici e professionali richiesti al soggetto gestore, il Comune può recedere anticipatamente dalla



Convenzione per sopravvenute e motivate ragioni di interesse pubblico, mediante comunicazione scritta e motivata con un preavviso non inferiore a 6 mesi.

Il recesso del Comune per ragioni di interesse pubblico è distinto dalla risoluzione della Convenzione per inadempimento del soggetto gestore, disciplinata dall'Art. 23, e non può essere utilizzato in sostituzione delle procedure e delle garanzie previste per la contestazione e l'accertamento di eventuali inadempimenti.

Art. 24.2 – Recesso da parte del soggetto gestore

Il soggetto gestore può recedere anticipatamente dalla Convenzione per sopravvenute e motivate ragioni organizzative, economiche o gestionali che rendano non sostenibile o non ragionevolmente perseguibile il rapporto, mediante comunicazione scritta al Comune con un preavviso di almeno 6 mesi.

Durante il periodo di preavviso, il soggetto gestore assicura, nei limiti ragionevolmente possibili, la continuità delle attività e collabora con il Comune alla definizione delle modalità di conclusione della gestione, salvaguardando le attività già programmate e gli impegni assunti nei confronti di lavoratori, collaboratori, partner, fornitori e soggetti terzi.

Resta distinta dal recesso l'eventuale cessazione derivante da cause di forza maggiore, indisponibilità dell'immobile o altre circostanze non imputabili al soggetto gestore, disciplinate dagli specifici articoli della Convenzione.

Art. 24.3 – Effetti del recesso e obbligazioni già assunte

A seguito della comunicazione di recesso, le Parti definiscono congiuntamente un piano di conclusione e transizione della gestione, individuando tempi e modalità per la cessazione delle attività, la riconsegna dell'immobile e dei beni, la gestione delle attività già programmate e la definizione dei rapporti e delle obbligazioni in corso.

In caso di recesso del Comune per cause non imputabili al soggetto gestore, sono in particolare oggetto di ricognizione:

- a) contratti e obbligazioni già legittimamente assunti dal soggetto gestore per l'attuazione del progetto;
- b) impegni nei confronti del personale, collaboratori, professionisti, artisti, fornitori e altri soggetti terzi;
- c) attività ed eventi già programmati o contrattualizzati;
- d) finanziamenti, contributi, sponsorizzazioni e progetti in corso;
- e) investimenti e migliorie autorizzati dal Comune;
- f) eventuali costi direttamente derivanti dalla cessazione anticipata del rapporto.

Qualora il recesso anticipato sia esercitato dal Comune per cause non imputabili al soggetto gestore, gli oneri e i costi direttamente conseguenti alla cessazione anticipata del rapporto, derivanti da obbligazioni legittimamente assunte dal soggetto gestore nell'ambito dell'attuazione del progetto e non revocabili o risolvibili senza oneri, sono posti a carico del Comune, previa verifica e documentazione degli stessi.

Rientrano tra tali oneri, ove effettivamente dovuti e documentati, i costi derivanti dalla cessazione o risoluzione anticipata di contratti, incarichi e rapporti in essere, dagli impegni assunti nei confronti di terzi, nonché gli ulteriori costi direttamente e necessariamente determinati dal recesso del Comune, fatto salvo quanto specificamente previsto dalla Convenzione in materia di investimenti e migliorie.



Il recesso del Comune non può pertanto determinare il trasferimento sul soggetto gestore degli oneri economici direttamente derivanti dalla decisione dell'Amministrazione di interrompere anticipatamente il rapporto per cause non imputabili al gestore stesso.

Art. 24.4 – Effetti del recesso in merito a investimenti e migliorie da parte del soggetto gestore

Il recesso fa salvi gli accordi assunti ai sensi dell'Art. 4 relativamente agli investimenti, alle installazioni e alle migliorie autorizzate, realizzati dal soggetto gestore mediante risorse proprie o finanziamenti di soggetti terzi.

In caso di recesso anticipato del Comune per causa non imputabile al soggetto gestore, trova applicazione la disciplina preventivamente concordata relativamente alla permanenza, rimozione, eventuale trasferimento e valore residuo non ammortizzato degli investimenti.

Art. 24.5 – Effetti del recesso in merito a contributi e rendicontazione

Alla data di efficacia del recesso, il soggetto gestore presenta la rendicontazione delle attività realizzate e delle spese sostenute fino alla cessazione effettiva del rapporto.

Restano riconoscibili, secondo le modalità previste dall'Art. 14 e dalla normativa applicabile, le spese regolarmente sostenute e gli impegni ammissibili assunti nell'ambito del progetto anteriormente alla comunicazione del recesso, tenendo conto delle obbligazioni che non possano essere ragionevolmente annullate senza costi.

Art. 24.6 – Continuità e riconsegna

Durante il periodo di preavviso, Comune e soggetto gestore collaborano affinché la cessazione del rapporto avvenga in modo ordinato, salvaguardando, per quanto possibile, la continuità delle attività di interesse pubblico, gli utenti, i progetti in corso e i rapporti con la rete territoriale.

Alla cessazione della Convenzione, l'immobile, i beni e la documentazione sono riconsegnati secondo quanto previsto dagli articoli relativi alla riconsegna e alla sorte dei beni e degli investimenti.

Art. 25 – Riconsegna dell'immobile

Alla cessazione della Convenzione, per qualsiasi causa, il soggetto gestore provvede alla riconsegna dell'immobile e delle relative pertinenze mediante apposito verbale redatto in contraddittorio con il Comune, nel quale viene rilevato lo stato dei luoghi e dei beni, anche mediante confronto con il verbale di consegna iniziale e con i relativi aggiornamenti.

L'immobile è riconsegnato in condizioni compatibili con il normale utilizzo e la naturale usura derivante dalla durata e dalle attività previste dalla Convenzione, fatti salvi eventuali danni direttamente imputabili al soggetto gestore.

Per la sorte delle migliorie, installazioni e investimenti realizzati nel corso della gestione, nonché per i beni di proprietà del soggetto gestore, si applica quanto previsto dall'Art. 4. I beni rimovibili di proprietà del gestore possono essere ritirati entro un termine congruo concordato tra le Parti, senza arrecare danno all'immobile.

La riconsegna comprende la restituzione delle chiavi e degli eventuali dispositivi di accesso e la definizione, secondo le rispettive titolarità, delle operazioni necessarie alla chiusura, voltura o retrocessione delle utenze.



Le Parti concordano tempi e modalità delle operazioni di riconsegna in modo da consentire, ove necessario, un ordinato passaggio della gestione e la continuità delle attività.

Sezione VII – Disposizioni finali e di rinvio

Art. 26 – Comunicazioni tra le Parti

Le comunicazioni tra le Parti dovranno avvenire a mezzo pec, qualora abbiano rilevanza amministrativa, o peo, qualora si tratti di note meramente operative, e dovranno essere indirizzate a:

- Comune di Vicenza – Settore Attività Culturali, Turismo e Politiche Giovanili – Ufficio Politiche Giovanili – Palazzo del Territorio, Levà degli Angeli 11 – Vicenza – PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it – email: politichegiovanili@comune.vicenza.it
- Illustri APS – Corso Palladio 176 – Vicenza – PEC: illustri@pec.it – email: info@illustrifestival.com

Art. 27 – Controversie

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Foro di Vicenza.

Art. 28 – Rinvii normativi, registrazione e bollo

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione, si applicano le disposizioni del Codice Civile e del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

La presente Convenzione sarà sottoposta a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5 comma 2, DPR n.131/86, con oneri e spese a carico dell'Ente.

La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'art. 82 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 29 – Allegati

Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione i seguenti documenti:

- ALLEGATO 1 — Spazi e materiali in dotazione
Planimetrie, inventario degli arredi e delle attrezzature consegnate, numero di chiavi consegnate.
- ALLEGATO 2 — Progetto dettagliato di gestione e animazione di La Centrale
Progetto di dettaglio e programma di attività definiti in sede di co-progettazione.
- ALLEGATO 3 — Piano economico
Piano economico complessivo del progetto, articolato per annualità.



Città di **Vicenza**

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Gli ulteriori documenti richiamati all'interno della presente Convenzione, che costituiscono strumenti di natura operativa, che disciplinano aspetti attuativi, organizzativi o gestionali del progetto, oggetto di approvazione con atti aggiuntivi secondo le tempistiche previste nel presente atto, sono di seguito individuati:

- Regolamento per l'utilizzo e la concessione degli spazi, di cui all'art. 10.1;
- Sistema di valutazione e monitoraggio dell'impatto sociale del progetto definitivo e programma di attività (Allegato 2), mediante indicatori e strumenti di rilevazione, di cui all'art. 13.

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

Vicenza, data delle firme digitali

Per ***Illustri APS***
in qualità di Soggetto gestore
ed ente capofila

Il legale rappresentante
Francesco Poroli
(documento firmato digitalmente)

Per il ***Comune di Vicenza***

Il Dirigente
Settore Attività Culturali, Turismo e
Politiche giovanili
dott.ssa Mattea Gazzola
(documento firmato digitalmente)